



COMUNE DI SIMERI CRICHI

**-Provincia di Catanzaro-
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO**

Reg. Ord.n° 19/2010

ORDINANZA BALNEARE 2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (con succ. mod. e integr.) ed in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;
- VISTO** il DPR 15 febbraio 1952 n° 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione Marittima, che, agli artt. dal 5 al 34, disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;
- VISTA** la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 della Regione Calabria, "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";
- VISTO** il Piano di Indirizzo Regionale (PIR) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14/07/2007 (suppl. straordinario n° 3 al n° 12 del 30/06/2007) in base al quale all'art. 24 "I Comuni emettono ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico ricreativa";
- VISTA** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n°9 dell'11 maggio 2010 dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato;
- VISTA** l'Ordinanza di Disciplina delle attività ludico-diportistiche n° 10 dell'11 maggio 2010;
- VISTA** l'Ordinanza di Disciplina delle attività subacquee ludico-diportistiche n° 11 dell'11 maggio 2010;
- VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n° 15 del 12/03/2010 con la quale si è costituito l'Ufficio Demanio Marittimo nel quale è stato indicato l'Avv. Antonio Giulino, responsabile dell'Area Amministrativa, quale Responsabile dell'Ufficio;

ORDINA

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

La stagione balneare è compresa tra il 1° giugno e il 30 settembre.

Art. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- a) Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sono quelle sino alla distanza di 150 metri dalla battigia. Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari/titolari di strutture balneari, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e posti ad una distanza massima di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell'estremità del fronte mare della concessione/stabilimento balneare.
- b) Nelle zone di mare antistanti le aree non in concessione, le cosiddette spiagge libere, ove manchi il posizionamento di tali gavitelli, la balneazione deve svolgersi con la massima

attenzione in quanto il limite delle acque destinato alla balneazione non risulta segnalato (come da idonea segnaletica redatta in più lingue recante la dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE - METRI 150 DALLA COSTA - NON SEGNALATO”.

Nella predetta zona di mare e negli orari compresi tra le ore 08.00 e le 20.00, e comunque quando sia in atto attività di balneazione anche al di fuori dei predetti orari, è vietato:

- il transito di qualsiasi imbarcazione ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili;
 - l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima
- c) Le acque con profondità massima di 1,60 metri, costituiscono il limite delle acque sicure, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari/titolari di strutture balneari, con il posizionamento di gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5,00 e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità, nel caso di impossibilità di ancoraggio con idonea segnaletica redatta in più lingue recante la dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO”.
- d) Nelle zone di mare antistanti le aree non in concessione, spiagge libere frequentate da bagnanti, ove manchi il posizionamento di tali gavitelli, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque sicure con profondità massima 1,60 metri non risulta segnalato, come da idonea segnaletica redatta in più lingue recante la dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO”.
- Al fine di intraprendere un sicura balneazione, gli interessati devono, in relazione al proprio stato ed alle capacità natatori, valutare le condizioni metereologiche che e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque. Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnate, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.
- e) Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli, impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
- f) La balneazione al di là del limite della zona e dell'orario indicato al punto a), deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante, In tali casi, se non è presente una unità navale di appoggio, è consigliabile dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (quello utilizzato da subacquei) o dai una cuffia di colore ben visibile/retroriflettente.

Art. 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

Le zone di mare vietate alla balneazione sono:

- a) nel raggio di mt. 200 dalla foce del Fiume Simeri nel territorio comunale (longitudine 4° 15' 10'', latitudine 38° 51' 36'') preclusi alla balneazione per motivi dovuti all'inquinamento;
- b) all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali opportunamente segnalati;
- c) nel raggio di mt. 10 da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante.

Art. 4 – PRESCRIZIONE SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI RISERVATI ALLE ATTIVITA' BALNEARI

Fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti in capo all'Autorità Marittima, sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti, nelle zone riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08.00 e le ore 20.00 e comunque quando sia in atto attività di balneazione anche al di fuori dei predetti orari, **È VIETATO:**

- a) occupare la fascia di 5,00 metri dalla battigia con ombrelloni, sedie, sdraio, tende nonché con mezzi nautici esclusi i mezzi di soccorso;

- b) lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- c) installare tende, roulotte ed altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
- d) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- e) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo a qualsiasi scopo, anche sportivo, a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare, ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia;
- f) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap, di quelli destinati alla pulizia ed al soccorso;
- g) praticare attività o tenere comportamenti anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge;
- h) condurre sulla spiaggia e fare il bagno a cani o altri animali ad eccezione dei cani di salvataggio a guinzaglio e dei cani guida per non vedenti;
- i) creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare ed alla passeggiata a mare;
- j) porre in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavittelli, boe piattaforma, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche tramite movimento di sabbia senza le necessarie autorizzazioni dei competenti uffici comunali;
- k) gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- l) esercitare attività (ad esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.), organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti uffici comunali;
- m) effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che sullo specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo aereo;
- n) esercitare qualsiasi tipo di pesca;
- o) caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
- p) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvo i casi appositamente autorizzati.

Art. 5 – DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Art. 5.a – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto riguarda le attività e gli Stabilimenti Balneari il periodo massimo di apertura per la stazione è compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre;
2. Ogni stabilimento balneare, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività per almeno i mesi di luglio e agosto;
3. Il concessionario è tenuto ad osservare e far osservare le prescrizioni della presente ordinanza, quelle dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato nonché quelle inserite nell'atto di concessione;
4. E' fatto obbligo di esporre in luogo ben visibile agli utenti – possibilmente in prossimità degli ingressi - copia del presente provvedimento, nonché delle ordinanze n° 9-10-11/2010 emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato in data 11 maggio 2010 recanti disposizioni di sicurezza balneare, di disciplina delle attività ludico-diportistiche e disciplina delle attività subacquee ludico-diportistiche;
5. I concessionari/titolari di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono aver reso la struttura esteticamente ed igienicamente soddisfacente, ed aver curato che tutti gli impianti, le attrezzature e di servizi siano nella massima efficienza.
6. L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti già autorizzati in concessione.

Art. 5b – PERCORSI PEDONALI E ACCESSI AL MARE

1. Nelle aree in concessione devono essere predisposti appositi percorsi pedonali mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia – al fine di garantire l'accesso al mare – che normalmente alla battigia – al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree

stesse, anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di Simeri Crichi, Ufficio Demanio Marittimo. Essi dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare;

2. I concessionari/titolari degli stabilimenti balneari devono individuare, localizzare e segnalare con apposita cartellonistica (dimensione mt. 1,00X0,50 mt. con la dicitura "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA") e all'interno dell'area in concessione, specifici varchi di larghezza non inferiore a 1,50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione;
3. I percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a mt. 0,90 perpendicolarmente alla battigia, non inferiore a mt. 1,20 parallelamente alla battigia .
4. I concessionari/titolari, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, adotta soluzioni prive di barriere architettoniche.

Art. 5c – FASCIA DEI 5 METRI

1. Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscono barriera visiva. Le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e sono realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda. Sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili.
2. Le recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di ml 5 dalla battigia;
3. Le recinzioni di confine verso terra hanno un'altezza inferiore a mt. 1,5 e sono realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare;
4. Nella fascia dei 5 ml dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

Art. 5d – MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE

1. Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia I materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia.
2. Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: non inferiori a mt. 2,50;
3. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività e non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
4. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

Art. 5.e – CORRIDOI DI ATTERRAGGIO – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI

1. Le unità navali a motore o a vela per raggiungere le spiagge ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari compresi tra le ore 08.00 e le 20.00, e comunque quanto sia in atto attività di balneazione anche al di fuori dei predetti orari, devono utilizzare i corridoi di atterraggio;
2. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino a limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE", eventualmente redatto in più lingue.

3. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti. La sosta nel corridoio è consentita solo per brevi periodi di tempo, senza ostacolare la navigazione delle altre unità.
4. I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari/titolari di aree per l'esercizio di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti, e dai concessionari/titolari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio di natanti.

Art. 5.f – SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARI E SPIAGGE LIBERE

Durante la stagione balneare, negli orari di apertura al pubblico delle strutture, i concessionari/titolari di strutture balneari devono attivare un efficiente servizio di **assistenza e salvataggio** (art. 6 com. 1 Ordinanza n° 9/2010 Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato). Negli altri periodi, qualora la struttura balneare intenda operare, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere comunque attivato almeno nei giorni festivi e prefestivi.

Nei giorni in cui il servizio non è attivo, gli stabilimenti balneari devono rimanere aperti solo per elioterapia; in tal caso, i titolari devono procedere ad issare la *bandiera rossa*, esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti con la dicitura "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO". Tale dicitura deve essere ben visibile anche durante il periodo di chiusura dello stabilimento balneare.

Le attività di assistenza e salvataggio devono essere organizzate e svolte secondo la migliore esperienza in modo da prevenire i pericoli e garantire la sicurezza delle presenze, secondo le norme che seguono:

1. Le Strutture Balneari devono esporre un cartello ben visibile agli utenti (redatto in almeno tre lingue) *evidenziando gli orari di apertura dello stabilimento, gli orari e le modalità del servizio di salvataggio*;
2. I servizi di salvataggio osserveranno i seguenti orari minimi:
 - dalle ore 08.00 alle ore 19.00
3. Durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle strutture, i concessionari/titolari di strutture balneari devono organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto ogni 80 metri di fronte mare in concessione e dotato di un'unità a remi o ad idrogetto;
4. L'assistente bagnino deve indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO" (o sinonimo) ed essere dotato di un fischietto professionale;
5. Il servizio di assistenza e salvataggio deve prevedere una postazione di salvataggio ubicata in modo da garantire la massima visibilità dello specchio acqueo antistante;
6. Presso ogni postazione di salvataggio – da ubicarsi su idonea piattaforma sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri o dove la naturale sopraelevazione dell'arenile rispetto allo specchio acqueo lo consenta - devono essere permanentemente disponibili:
 - cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante;
 - due salvagenti anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono;
 - un binocolo;
 - un paio di pinne;
 - pennone di idonea altezza con le bandiere bianca e rossa;
 - un megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio;
 - un'unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio (battello) di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) "SALVATAGGIO",

completa di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 meri, scalmiere, remi, di un mezzo marinaio a gaffa e ancorotto. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, né deve navigare per scopi diversi dal soccorso nella zona riservata alla balneazione; è tuttavia consentito compiere prove a motore con rotte perpendicolari alla costa e a lento moto in occasione dell'inizio di ciascun turno degli addetti al salvataggio;

- L'impiego di mezzi nautici alternativi (acquascooter, ecc.) al battello destinato al servizio di salvamento, deve essere comunicato all'autorità marittima per la definizione di eventuali specifiche prescrizioni;

7. Qualora il servizio di salvataggio, per fatti imprevisti, presenti deficienze rispetto a quanto disposto in precedenza, i concessionari devono immediatamente informare L'ufficio Circondariale Marittimo di Soverato (telefono 0967/21674) e l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Simeri Crichi (telefono 0961/481003), applicando, ove necessario, le procedure di cui al precedente art. 5° e provvedendo all'attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle problematiche rilevate;
8. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono.
9. Quando lo stato del mare è pericoloso, ovvero sussistono altre situazioni di pericolo, o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio, o pericolosa. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante, o megafono.
10. Si stabilisce, inoltre, che la chiusura dello stabilimento balneare sia segnata esponendo su apposito pennone ben visibile una *bandiera di colore rosso*, l'attivazione del servizio di salvataggio a servizio pieno sia segnalato con l'esposizione della *bandiera di colore blu* e della *bandiera di colore giallo* a servizio ridotto;

Art. 5.g – ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di:
 - tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 - tabella recante i significati delle bandiere esposte;
 - idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - utenza telefonica, il cui numero deve essere comunicato all'autorità marittima e comunale;
 - un locale dove poter effettuare il primo soccorso, all'interno del quale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
 - 3 bombole di litri 1 ciascuna per ossigeno medicale ricaricate a 150 Atm., con 3 riduttori di pressione corredati di manometro di controllo;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - 2 cannule oro-tracheali;
 - un tiralingua e un'apribocca.
2. I concessionari/titolari di strutture balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list predisposta dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Soverato, e contenuta nella propria ordinanza di sicurezza balneare n°09/2010 (vedi ALLEGATO A), che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente L'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato

e, quando necessario, l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Simeri Crichi delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

Art. 6 – OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE BAGNANTE

L'assistente bagnante, dotato di una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO" e di un fischietto, deve:

- svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del battello di salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
- quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
- non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
- segnalare con immediatezza al concessionario/titolare eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
- ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità ;
- segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo verificatasi a mare e sugli arenili, ovvero sinistro/incidente occorso in mare;
- prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;
- portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante balneazione pericolosa, qualora lo stato del mare renda sconsigliabile la balneazione o sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per i bagnanti;
- mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento.

Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'ordinanza n. 18/09 in data 25.06.2009.
2. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei concessionari/titolari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca un diverso più grave reato. L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Locale per le azioni di competenza.
4. Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;\
5. La presente ordinanza viene esposta all'albo pretorio del Comune di Simeri Crichi e pubblicata sul sito internet www.comune.simericrichi.cz.it

Simeri Crichi, lì 14/06/2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Avv. Antonio Giulino

ALLEGATO A

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. 09/2010 del 11.05.2010 DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO

Check-List autoverifica (art.7, co.2)

1	Esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile. <i>(art. 10, co. 2, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2	Possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dalla competente autorità comunale. <i>(art. 36 cod. nav.)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3	Gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed a 150 metri nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione/struttura balneare. <i>(art. 3, co. 1, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4	Nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt. – gavitelli gialli distanziati ad intervalli di 20 mt. che si sviluppano verso il largo per una distanza di 150 mt.). <i>(art.5, co.2, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5	Battello di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. <i>(art. 6, co.4, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6	Gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,60 mt.). <i>(art. 3, co. 3, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7	Locale adibito a pronto soccorso con dotazioni di primo soccorso pronte all'uso, costituite da: tre bombole individuali di ossigeno da 1 litro, tre cannule oro-tracheali, una cannula di respirazione bocca a bocca, un pallone AMBU; un tiralingua e un apribocca; cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente. <i>(art. 7, co. 1 dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

8	Una postazione centrale di salvataggio ubicata in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. <i>(art. 6, co. 4, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
9	Un assistente bagnante (con apposita tenuta identificativa) per ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. <i>(art. 6, co. 1 e 4, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
10	L'assistente bagnante deve avere in dotazione: un binocolo; un paio di pinne; mt.200 di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle; il megafono fisso o manuale. <i>(art. 6, co. 4, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
11	Posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. <i>(art. 6, co. 4, dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
12	Tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso. <i>(art. 7, co. 1 dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
13	Tabella recante i significati delle bandiere esposte. <i>(art. 7, co. 1 dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
14	Comunicazione utenza telefonica stabilimento <i>(art. 7, co. 1 dell'ordinanza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ___/___/___ dalla Regione/Comune di _____

Estensione del fronte a mare mt. _____

Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data ___/___/___.

Gestione _____.

Data ___/___/___ Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA